

I 5 PRINCIPI PARZIALI DI EQUILIBRIO NEGLI EE. LL.

EQUIVALENZA NECESSARIA TRA ACCERTAMENTI DI ENTRATA E DI SPESA

1. EQUILIBRIO DELLA SITUAZIONE CORRENTE O ECONOMICO

ENTRATE CORRENTI

Titolo 1 - Entrate tributarie;
Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione;
Titolo III - Entrate extratributarie;

SPESE CORRENTI

Titolo I Spese correnti
Titolo III Rimborso prestiti (interventi 3, 4, 5 escluso il rimborso anticipazioni di tesoreria e a breve termine)

LA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI E VARIAZIONI DI BILANCIO: ART. 175 TUEL

- ◉ **3. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno:**
 - ◉ a) l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa;
 - ◉ b) l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria;
 - ◉ c) l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti;
 - ◉ d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;
 - ◉ e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d);
 - ◉ f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b);
 - ◉ g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente. ⁽⁵⁹³⁾ ⁽⁶⁰²⁾

**I) IL PRINCIPIO
DELL'EQUILIBRIO DI
BILANCIO (RINVIO) E GLI
ADEMPIMENTI DEI
REVISORI CONTABILI E
DEI RESPONSABILI DEI
SERVIZI FINANZIARI.**

**IL CONTROLLO
DEGLI EQUILIBRI DI
BILANCIO: IL
RINNOVATO E IL
FONDAMENTALE
RUOLO DEL RESP.
SERVIZI FINANZIARI.**

CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI,
 IVI COMPRESI GLI EFFETTI CHE DERIVANO DALL'ANDAMENTO FINANZIARIO
 DEGLI ORGANISMI GESTIONALI ESTERNI

art. 147-quinquies)

art. 3 titolo II

Art. 147-quinquies. - (Controllo sugli equilibri finanziari).

- ◉ 1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità.
- ◉ 2. Il controllo sugli equilibri finanziari è disciplinato nel regolamento di contabilità dell'ente ed è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione.
- ◉ 3. Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni.

INTRODUZIONE DEI CONTROLLI, DA PARTE DELL'ENTE LOCALE,
 SULLE SOCIETÀ PARTECIPATE DALL'ENTE STESSO (APPLICABILE
 AGLI ENTI LOCALI CON PIÙ DI 15MILA ABITANTI)

Art. 147-quater. - (Controlli sulle società partecipate).

art. 3 titolo II

Art. 147-quater (Controlli sulle società partecipate non quotate).

- 1. L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili.
- ◉ 2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

200

INTRODUZIONE DEI CONTROLLI, DA PARTE DELL'ENTE LOCALE, SULLE SOCIETÀ PARTECIPATE DALL'ENTE STESSO (APPLICABILE AGLI ENTI LOCALI CON PIÙ DI 15MILA ABITANTI)

Art. 147-quater. - (Controlli sulle società partecipate).

art. 3
titolo II

- ◉ 3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.
- ◉ 4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica.

201

INTRODUZIONE DEI CONTROLLI, DA PARTE DELL'ENTE LOCALE, SULLE SOCIETÀ PARTECIPATE DALL'ENTE STESSO (APPLICABILE AGLI ENTI LOCALI CON PIÙ DI 15MILA ABITANTI)

Art. 147-quater. - (Controlli sulle società partecipate).

art. 3
titolo II

- ◉ 5. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a **15.000 abitanti a decorrere dal 2015**. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

202

CLAUSOLE DA INSERIRE NEI CONTRATTI DI SERVIZIO TRA
ENTI LOCALI E SOCIETÀ DA ESSI CONTROLLATE, PER
GARANTIRE GLI EQUILIBRI FINANZIARI

q) all'articolo 243,
dopo il comma 3, è
inserito il seguente:

art. 148 p.to 7. 2
lett.q)

art. 3 titolo
II

q) all'articolo 243, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. I contratti di servizio, stipulati dagli enti locali con le società controllate, con esclusione di quelle quotate in borsa, devono contenere apposite clausole volte a prevedere, ove si verificano condizioni di deficitarietà strutturale, la riduzione delle spese di personale delle società medesime, anche in applicazione di quanto previsto dall'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.»;⁽⁶⁾

203

L'ATTIVAZIONE DEI CONTROLLI DELLA
RAGIONERIA SULLE SOCIETÀ PARTECIPATE.

- ◉ **DI 95/2012 Art. 6 Rafforzamento della funzione statistica e del monitoraggio dei conti pubblici**
- ◉ 3. Fermo restando quanto previsto da altre disposizioni legislative, il potere ispettivo attribuito dalla vigente normativa al Dipartimento della funzione pubblica ed al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato nei confronti delle amministrazioni pubbliche è esteso alle società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, con riferimento agli obblighi previsti dall'articolo 4, commi 4, 5, 9, 10 e 11 del presente decreto.

204

IL CONTROLLO SULLE PARTECIPATE PER ENTI SOTTO I 15000 ABITANTI

BENCHÉ NON OBBLIGATORIO RISULTA
ASSOLUTAMENTE NECESSARIO IN TUTTI I COMUNI:

- ◉ in relazione al fatto che il controllo sugli equilibri di bilancio, implica anche la valutazione degli effetti che si determinano sul bilancio comunale in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni (comma 3 dell'art. 147-quinquies)
- ◉ in relazione ai rafforzati poteri di controllo attribuiti alla Corte dei Conti sulla gestione finanziaria degli enti locali

205

IL CONTROLLO SULLE PARTECIPATE PER ENTI SOTTO I 15000 ABITANTI

- ◉ in assenza di un sia pur elementare sistema di controllo sulla gestione degli organismi esterni e delle partecipate che svolgono servizi pubblici locali o strumentali, non risulta agevole effettuare le verifiche periodiche della refluenza dell'andamento finanziario di tali organismi sul complessivo equilibrio di bilancio dell'ente, né evidenziare in sede di rendiconto l'allineamento dei conti tra ente locale e organismo partecipato.

◉

206

IL CONTROLLO SULLE PARTECIPATE PER ENTI SOTTO I 15000 ABITANTI

◉ Art. 6 comma 4 del d.l. 95/2012:

“a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, i Comuni e le Province allegano al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate. La predetta nota, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso il Comune o la Provincia adottano senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie”.

207

IL CONTROLLO SULLE PARTECIPATE PER ENTI SOTTO I 15000 ABITANTI

◉ La norma introduce quello che nella contabilità aziendale è definito *circularizzazione dei crediti e dei debiti*, obbligando il comune e le società partecipate - alla luce delle rispettive risultanze contabili- a fare chiarezza sui reciproci rapporti di credito/debito, e obbligandoli nelle ipotesi in cui emergano divergenze a riconciliare le partite debitorie e creditorie entro la fine dell'esercizio in corso.

208

I) IL PRINCIPIO DELL'EQUILIBRIO DI BILANCIO (RINVIO) E GLI ADEMPIMENTI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI FINANZIARI.

(NUOVI) COMPITI DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

- ◉ Sarà opportuno prevedere l'attuazione di una verifica periodica, con il coinvolgimento attivo dei Responsabili dei servizi:
- ◉ sull'andamento dell'equilibrio di parte corrente,
- ◉ sulla gestione dei residui e il loro grado di realizzo e di smaltimento,
- ◉ sull'andamento degli accertamenti e riscossioni di entrate collegate a specifici interventi di spesa,
- ◉ sull'equilibrio e correttezza delle imputazioni nei servizi per conto di terzi,
- ◉ sulla situazione degli organismi gestionali esterni rispetto ai contratti di servizio in essere e agli indirizzi gestionali impartiti, con l'obiettivo di individuare e segnalare tempestivamente eventuali situazioni che possano compromettere l'equilibrio del bilancio.

(NUOVI) COMPITI DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

- Il regolamento dovrà disciplinare i modi, la periodicità ed il contenuto del referto che il responsabile del servizio finanziario dovrà redigere in relazione al monitoraggio dei seguenti equilibri:
- equilibrio tra le entrate e spese complessive;
- equilibrio tra le entrate afferenti ai titoli I, II e III e spese correnti aumentate dalle spese relative alle quote capitali di ammortamento dei debiti;
- equilibrio tra le entrate straordinarie, afferenti ai titoli IV e V, e le spese in conto capitale;

(NUOVI) COMPITI DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

- equilibrio nella gestione delle spese per i servizi per conto terzi;
- equilibrio tra le entrate a destinazione vincolata e correlate spese;
- equilibrio nella gestione di cassa, tra riscossioni e pagamenti;
- equilibrio dell'obiettivo del patto di stabilità interno.

(NUOVI) COMPITI DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI -153 COMMA 4 ULTIMO PERIODO

- ◉ oltre a verificare la veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa da iscriversi in bilancio,
- ◉ è preposto *“alla salvaguardia degli equilibri finanziari complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica”*. La norma specifica che nell’esercizio di tali funzioni *“il Responsabile del servizio finanziario agisce in autonomia nei limiti di quanto disposto dai principi finanziari e contabili, dalle norme ordinamentali e dai vincoli di finanza pubblica”*..

(NUOVI) COMPITI DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

- ◉ il novellato comma 6 dell’art. 153, TUEL include anche la sezione regionale della Corte dei Conti tra gli organi a cui **il Responsabile del servizio finanziario**, con le modalità previste dal regolamento di contabilità, **dovrà inoltrare le segnalazioni obbligatorie dei fatti e delle valutazioni che possono avere effetti pregiudizievoli sugli equilibri finanziari.**

(NUOVI) COMPITI DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

- il controllo sugli equilibri di bilancio, oltre ad essere improntato alla verifica del rispetto in corso di gestione dei principi e postulati approvati in data 22.11.2008 dall'Osservatorio per la contabilità e la finanza degli enti locali presso il Ministero dell'Interno, deve assicurare il rispetto delle nuove norme di natura contabile introdotte dal d.l. 174/2012 e dalla legge di stabilità per il 2013 (L. 24.12.2012, n.228).

**IL CONTROLLO DEGLI
EQUILIBRI DI BILANCIO
(RINVIO): IL
FONDAMENTALE RUOLO
DEL REVISORE DEI
CONTI.**

**L'OBIETTIVO
COSTITUZIONALMENTE
OBBLIGATORIO: L'EQUILIBRIO DI
BILANCIO. L'UTILIZZO DEGLI
INDICATORI CONTENUTI NELLE
LINEE GUIDA DELLA CORTE DEI
CONTI.**

217

IL QUESTIONARIO SUL RENDICONTO 2013.

- **QUESTIONARIO**
- **Relazione dell'organo di revisione contabile del Comune DI....**
- **Rendiconto 2013.....**
-
- Estremi della deliberazione di approvazione del rendiconto 2013:
- deliberazione n. _____ del _____

218

IL QUESTIONARIO SUL RENDICONTO 2013.

- **QUESTIONARIO**
- **Relazione dell'organo di revisione contabile del Comune DI....**
- **Rendiconto 2013.....**
-
- **Estremi della deliberazione di approvazione del rendiconto 2013:**
- deliberazione n. _____ del _____

219

APPROVAZIONE DEL RENDICONTO TERMINE ORDINARIO

- **ARTICOLO 151 (VIGENTE AL 1 GENNAIO 2015 MA IL TESTO ERA ANALOGO ANCHE ANTE DLGS 126/2014)**
- **7. Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare entro il 30 aprile dell'anno successivo.**

220

IL QUESTIONARIO SUL RENDICONTO 2013.

Verifica degli equilibri di parte corrente e di parte capitale

	2011	2012	2013 (Previsioni iniziali)	2013 (Rendiconto)
Entrate titolo I				
di cui a titolo di F.S.R. o fondo di solidarietà				
Entrate titolo II				
Entrate titolo III				
Totale titoli I,II,III(A)				
Spese titolo I (B)				
Rimborso prestiti (C) parte del Titolo III*				
Differenzadi parte corrente (D=A-B-C)				
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa corrente (+) / Copertura disavanzo (-) (E)				
Entrate diverse destinate a spese correnti (F) di cui:				
Contributo per permessi di costruire				
Plusvalenze da alienazione di beni patrimoniali				
Altre entrate (specificare)				
Entrate correnti destinate a spese di investimento (G) di cui:				

L) LE TIPICHE VOCI DI SPESA
“FUORI CONTROLLO” E LE
MODALITÀ DI VERIFICA.
COME SVOLGERE UN’ANALISI
ORGANIZZATIVA PER
L’AUMENTO DI EFFICIENZA.



LE SPESE FUORI CONTROLLO E LE RISULTANZE DEI QUESTIONARI DELLA CORTE DEI CONTI

223

NOTA ISTRUTTORIA A COMUNE DOPO ESAME QUESTIONARIO

- Al Sindaco del Comune di
- All'Organo di revisione contabile del Comune di
- Oggetto: Art. 1, commi 166 e ss, della legge 23/12/2005, n. 266 - Relazione dell'organo di revisione sul rendiconto 2013 - Comune di (PD) - Nota istruttoria.
- Con riferimento alla relazione di cui all'oggetto, si chiedono delucidazioni in merito ai seguenti punti:
- **Frontespizio - pagina 1**

Come indicato nel frontespizio, si chiede, cortesemente, di trasmettere la Relazione dell'Organo di Revisione sul rendiconto 2013 tramite la specifica funzione SIQUEL presente nella voce di menù Questionari/Gestione - Questionari/invio Nota del revisore o nell'ambito della risposta alla presente istruttoria.

224

NOTA ISTRUTTORIA A COMUNE DOPO ESAME QUESTIONARIO SEGUE

◉ Domanda 10: Project financing

Si fa seguito all'istruttoria sul preventivo e consuntivo es. 2010 ed ai chiarimenti forniti da codesto Ente con prot. 8667 del 24.11.2010 e prot. 7732 del 19.7.2012 circa le operazioni di *project financing* relative alla realizzazione e gestione di un nuovo centro sportivo, le cui procedure sono iniziate nel 2003, entrato in funzione nel 2009. Al riguardo, per completezza di informazione ed aggiornamenti, considerata altresì la garanzia fideiussoria per la quale si rinvia al punto 3, si chiedono notizie sulle erogazioni concesse per il predetto project e loro contabilizzazione nonchè copia del contratto. Si chiede infine se sono presenti o in corso di attivazione altre operazioni di *project financing*.

NOTA ISTRUTTORIA A COMUNE DOPO ESAME QUESTIONARIO SEGUE

◉ SEZIONE SECONDA

◉ Punto 1.1 Gestione di competenza - Verifica degli equilibri

- ◉ Il risultato della gestione di competenza, al netto delle componenti di avanzo applicato, risulta negativo per il secondo esercizio consecutivo. Con riferimento agli equilibri di bilancio, permane un leggero deficit di parte corrente (0,90% sulle entrate correnti al netto avanzo applicato) coperto con una quota di avanzo di amministrazione.
- ◉ Si chiedono notizie sulle iniziative finalizzate alle politiche di rafforzamento degli equilibri.

◉

226

NOTA ISTRUTTORIA A COMUNE DOPO ESAME QUESTIONARIO SEGUE

◉ SEZIONE SECONDA Punti 1.10 - Gestione residui

In merito alla mancata movimentazione di residui passivi del titolo II da oltre tre esercizi (**domanda 1.10.8 b**), viene precisato nel campo note che il rallentamento dell'affidamento dei lavori dipende dal patto di stabilità e dalla necessità che i pagamenti conseguenti ad un nuovo affidamento siano coerenti con gli obiettivi di finanza pubblica. Al riguardo si chiedono eventuali aggiornamenti. Altresì, dai dati forniti nel questionario, **risulterebbe lievemente superato il parametro deficitario 4 (volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40% degli impegni della medesima spesa corrente) con un risultato del 40,68%. Si chiedono notizie.**

227

UN ESEMPIO. L'ANDAMENTO DELLE PARTECIPATE E LE RICADUTE SUL BILANCIO DELL'ENTE SOCIO. GLI INDICATORI DI SOFFERENZA GESTIONALE SOCIETARIA.

228

2.1.2 – Flussi finanziari reciproci tra organismo partecipato ed ente locale, i desunti dal bilancio dell'organismo partecipato

Crediti dell'organismo verso l'Ente Locale al 31.12 ⁽⁴⁾			
Debiti dell'organismo verso l'Ente Locale al 31.12 (per concessioni di crediti e anticipazioni erogate sul Titolo II- int.10 del Bilancio dell'Ente)⁽⁵⁾			
Altri debiti contratti dall'organismo verso l'Ente locale al 31.12			
- di cui Anticipazioni di credito erogate dall'Ente all'organismo partecipato			
Importo prestiti obbligazionari sottoscritti dall'Ente			
G. Pizziconi			

2.1.3. – Forme di garanzia prestate dall'Ente locale al singolo Organismo partecipato

Fidejussioni dell'Ente locale verso l'organismo al 31.12			
Fidejussioni accese, dall'Ente, nel corso dell'anno a favore dell'organismo partecipato			
Lettere di patronage "forte" a favore dell'organismo partecipato al 31.12 ⁽⁶⁾			
Altre forme di garanzia dell'Ente locale verso l'organismo al 31.12 (specificare.....)			
G. Pizziconi			

2. ORGANISMI PARTECIPATI

- 2.2 Le forme di garanzie prestate dall'Ente locale, indicate al punto 2.1.3 hanno comportato escussioni nei confronti dell'Ente nel 2012?
- Sì NO NON RICORRE LA FATTISPECIE
- 2.2.1 Nel caso di risposta affermativa indicare:
 - l'allocazione in bilancio (indicare il Titolo).....
 - l'importo pagato
- in c/competenza.....
- In c/residui.....
- 2.3 Sono state operate cancellazioni di debiti e/o crediti verso organismi partecipati?
- Sì NO NON RICORRE LA FATTISPECIE
- Nel caso di risposta affermativa indicare:
- 2.3.a) il relativo Titolo movimentato nel bilancio dell'Ente per la registrazione dell'operazione e relativi importi:
.....G. Pizziconi.....233..

RAPPORTI CON LE PARTECIPATE I FLUSSI E L'ART 6 DEL DL 95/2012

- **2.4 L'Ente ha ottemperato agli adempimenti previsti dall'art. 6, co. 4, del d.l. n. 95/2012, convertito dalla l. n. 135/2012, relativamente alla nota informativa?**
- Sì NO
- **2.4.a Nella nota sono state rilevate discordanze tra crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate?**
- Sì NO
- (allegare la nota informativa)

G. Pizziconi

234

RAPPORTI CON LE PARTECIPATE I FLUSSI E L'ART 6 DEL DL 95/2012

- Si rammenta, inoltre, che **l'art. 6, comma 4, del D.L. 95/2012**, convertito nella L. 135/2012, dispone che *"a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, i Comuni e le Province allegano al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate. La predetta nota, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso il Comune o la Provincia adottano senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie"*, istituendo, quindi una necessaria verifica dei rapporti debitori e creditori tra Enti locali e società partecipate, ora richiesta anche in base all'art. 148 del TUEL nella versione modificata dal D.L.174/2012.

23/235

L'ABROGAZIONE DELL'ARTICOLO 6 COMMA 4 DEL DL 95/2012

- ♦ Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, ha disposto che *:(con l'art. 77, comma 1, lettera e)) l'abrogazione del comma 4, del presente articolo, fatta salva l'applicazione ai fini della rendicontazione dell'esercizio 2014. - (con l'art. 77, comma 1, lettera e)) l'abrogazione del comma 4, del presente articolo, fatta salva l'applicazione ai fini della rendicontazione dell'esercizio 2014.*

23/236

LA CERTIFICAZIONE DEL RAPPORTO DEBITI CREDITI NORMA DI SISTEMA

DLGS. 118/2011 ART 11 COMMA 6. La relazione sulla gestione allegata al rendiconto è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili. In particolare la relazione illustra:

j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie;

23/237

2. ORGANISMI PARTECIPATI

2.5 Informazioni sulla spesa dell'ente locale a favore degli organismi partecipati direttamente e indirettamente

* Nel caso di spesa sostenuta mediante conferimento in natura, si precisi la natura del bene conferito, specificandone il valore in euro.

Codice fiscale	Denominazione	Partecipazione		Conto del bilancio dell'Ente Locale		Titolo (I o II)	Bene conferito nell'esercizio 2012	Valore in euro*
		Diretta	Indiretta	Impegni	Pagamenti			
	Per contratti di servizio							
	Per trasferimenti in conto esercizio							
	Per trasferimenti in conto capitale							
	Per copertura di disavanzi o perdite*							
	Per acquisizione di capitale*							
	Per aumento di capitale non per perdite*							
	Altro (specificare.....)							
	TOTALE TITOLO I							
	TOTALE TITOLO II				G. Pizziconi			

2. ORGANISMI PARTECIPATI

- 2.6 I seguenti organismi partecipati non hanno provveduto ad approvare il bilancio di esercizio o il rendiconto al 31.12.2012

	Codice fiscale	Denominazione	Data ultimo bilancio approvato
1			
2			
3			
....			

G. Pizziconi

239

IN PARTICOLARE: LA COMPOSIZIONE DELL'INDEBITAMENTO SOCIETARIO

G. Pizziconi